

Sent. n. 24/2024 pubbl. il 05/04/2024
Rep. n. del 05/04/2024

n. Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. _____ r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
di: _____ residente a _____
rappresentato e difeso dall' _____

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
n.7, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.

-RICORRENTE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 27.03.2024, il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso



dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dai ricorrenti a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che il medesimo ricorrente risulta risiedere in Foligno, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza dalla già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti e già riscontrati dal medesimo professionista nominato in luogo di OCC.



Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.

_____ risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio dello stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. _____ nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale del ricorrente sia la seguente.

Per quanto concerne il passivo, i debiti contratti dal _____ si riferiscano prevalentemente a garanzie fideiussorie prestate, tra il 2001 e il 2007, dal medesimo, in favore di alcune società in cui il padre _____ era socio di maggioranza e/o legale rappresentante, al solo fine, così come dichiarato nel ricorso, di aiutare quest'ultimo nell'esercizio dell'attività di impresa in un periodo in cui le stesse risultavano economicamente solide, prima dell'avvento della crisi finanziaria mondiale del 2008.

In particolare, le società alle quali sono state prestate fideiussioni sono le seguenti:

_____ svolgente l'attività di "lavori di costruzioni di alloggi" (codice ATECO _____). L'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.11.2013 a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione;

_____ svolgente l'attività di "lavori generali di costruzioni di fabbricati di civile abitazione, industriali, ecc." (codice ATECO _____). L'impresa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 19.12.2013, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 06.10.2022 a seguito dell'avvenuta chiusura del fallimento "per impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori" giusto decreto del 10.03.2020;

_____ con sede _____ svolgente l'attività di "commercio al minuto di materiale da costruzione, laboratorio lavorazione artigianale manufatti in cemento" (codice ATECO _____). La società è stata dichiarata fallita _____ Tribunale di Roma con sentenza n. 974 del 21.11.2014, nominando curatore _____ In tale società il ricorrente detiene una quota societaria pari al 11%. Il ricorrente non faceva parte della compagine societaria delle suddette società o, perlomeno, deteneva solo una limitata quota societaria



L'ammontare complessivo dei debiti del ricorrente risulta quantificato nella medesima relazione particolareggiata in euro **913.487,28**, comprensivo dell'importo pattuito con il legale incaricato di assisterlo, per complessivi euro ed escluso l'importo da liquidare in favore del professionista nominato in luogo di OCC e del liquidatore. Si osserva allora, in relazione al compenso del legale, come – condivisibilmente con quanto statuito da altro precedente di merito - in assenza di tariffe dedicate alla procedura, esso debba essere determinato in base al d. m. 55/2014, avuto riguardo ai valori dell'attivo presumibile ricavato dalla procedura, in applicazione analogica della tariffa applicabile al procedimento per la dichiarazione del fallimento (Tribunale di Pordenone sentenza del 20.09.2023). Il medesimo compenso, correttamente considerato in privilegio e non in prededuzione nella relazione particolareggiata, andrà comunque determinato giudizialmente, come giustamente evidenziato dal Dott. Petterini nella medesima relazione, al pari di quello dovuto al professionista nominato ed al nominando liquidatore.

Per ciò che concerne l'attivo, dall'esame degli atti emerge come lo stesso sia composto da:

- Beni immobili (assenti): il ricorrente non risulta attualmente proprietario di alcun bene immobile. Con atto a rogito notaio del 27.04.2023, il per spirito di liberalità [...] in favore del che accetta ed acquista, al diritto di abitazione vitalizio a lui spettante sulla seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di] e precisamente: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione costituita da un appartamento al piano secondo, composto di soggiorno, pranzo, cucina, camera, accessori e servizi, con annesso pertinenziale garage al piano terra".
Giustamente si segnala che il diritto di abitazione non è un diritto pignorabile e, quindi, vendibile in sede giudiziaria; inoltre, il abitando insieme al coniuge in un immobile di proprietà di quest'ultimo non deve sopportare oneri di locazione, non diminuendo le proprie disponibilità mensili.
- Beni mobili (assenti): il ricorrente non risulta proprietario di beni mobili registrati. La cessione dell'autovettura compiuta in data . Il prezzo di € 14.500, non è stata oggetto di approfondimento in quanto effettuata nel periodo antecedente al quinquennio precedente la data del ricorso e, quindi, non soggetta ad eventuali azioni revocatorie ai sensi dell'art. 2903 c.c.
- Disponibilità liquide (assenti): il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente: a) conto corrent acceso presso con saldo negativo di € 0,40 alla data del 6 26.02.2024; b) conto corrente n. .cceso presso , con saldo di € 685,42 alla data del 31.12.2023.



- Risulta, inoltre, titolare di polizza assicurativa “Polizza proteggiprestito” n. _____ avente decorrenza 15.01.2021 e scadenza 01.03.2026, non acquisibile alla procedura in quanto garantisce il solo rimborso del debito in caso di specifiche situazioni (decesso, inabilità, ecc. del contraente). Come da dichiarazione sostitutiva del 22.09.2022, il _____ ha, inoltre, dichiarato di non possedere titoli di stato, fondi, polizze assicurative e bancarie nonché altri investimenti di natura finanziaria.
- Partecipazioni: il ricorrente risulta titolare di una partecipazione di nominali € 1.122,00 (11%) nella società _____ con sede _____, la cui attività era quella di “commercio al minuto di materiale da costruzione, laboratorio lavorazione artigianale manufatti in cemento” (codice ATECO 47.52.3). La società è stata dichiarata fallita (Fall. _____ dal Tribunale di Roma con sentenza n. 974 del 21.11.2014, nominando curatore _____ Il valore della partecipazione in oggetto risulta, pertanto, nullo. Non risulta, invece, titolare di cariche sociali;
- Stipendio/redditi da lavoro autonomo: _____ risulta, a far data dal 08.02.2024, lavoratore a tempo indeterminato presso _____, con qualifica di impiegato, con stipendio netto mensile di circa € 1.600.
In precedenza, risultava impiegato presso _____ con mansione di addetto sala, con stipendio netto mensile di circa € 1.330 al lordo accantonamento del quinto promosso.

Il TFR maturato, allorché divenga esigibile successivamente all’apertura della procedura di liquidazione controllata, non potrà essere lasciato nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l’esdebitazione (convidendo Tribunale Bologna, 22 Febbraio 2023. Pres. Florini. Est. Mirabelli). Nella Certificazione Unica 2023 per l’anno 2022 veniva indicato un TFR lordo pari ad € 2.839,54 (circa € 2.200 netti), da considerarsi acquisibile – previa autorizzazione e nella misura stabilita dal G.D. – alla procedura quale “bene futuro”.

Inoltre, dall’1.10.2013, il ricorrente risulta aver avviato, in proprio, attività di consulenza tecnica (codice ATECO 749093), con partita IVA _____

Nel 2022 sono stati percepiti compensi per € 9.447 mentre nell’anno successivo € 15.166.

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata del Dott. _____ si ritiene che, alla luce dell’attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.



Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI in ottemperanza al dato letterale della relativa disposizione, si evidenzia come la concreta determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Al riguardo, si legge nella predetta relazione particolareggiata come dal certificato di stato di famiglia rilasciato in data 20.02.2024, il nucleo familiare del ricorrente – come sopra identificato – è composto dal coniuge (lavoratore a tempo indeterminato con retribuzione media mensile pari ad € e dal figlio i quali risiedono presso l'abitazione di proprietà della

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore e previa sua specifica e celere istanza da rivolgere al medesimo G.D. dopo l'apertura della presente procedura.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- nononché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di



liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, al ricorrere del presupposto soggettivo della meritevolezza;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Supporta tali conclusioni la recente pronuncia della Corte Costituzionale del 19.01.2024 n. 6, dalla quale si trae che la durata minima e massima della procedura sia quella di tre anni.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC,

(il quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che



possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b), per come del resto già approfondito nella relazione particolareggiata in atti).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

- 2) Nomina Giudice Delegato,
- 3) Nomina liquidatore il
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitandosi il Liquidatore alla presentazione di specifica istanza direttamente al G.D.;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che il liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire (eventualmente) le somme che dovranno far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al ricorrente delle quota di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;
- 7) dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;



- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio relativamente ad eventuali beni immobili sottoposti a liquidazione;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, come sopra specificamente individuato.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 4.04.2024

Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente
Dott. Silvio Magrini Alunno

